



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **8** Reg. Delib.

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – ALIQUOTE ANNO 2019

L'ANNO **DUEMILADICIANNOVE** ADDÌ **SEI** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **21.00** NELLA SEDE COMUNALE.

PREVIA COMUNICAZIONE DEGLI INVITI PERSONALI, AVVENUTA NEI MODI E TERMINI DI REGOLAMENTO, SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA **ORDINARIA**.

SONO INTERVENUTI ALLA RIUNIONE:

| N. D'ORDINE | | N. D'ORDINE | |
|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | BETTONI GIANDOMENICO (ASSESSORE) | 9 | CROCI LUIGI |
| 2 | BORRONI CRISTINA (ASSESSORE) | 10 | LETRURIA LISA |
| 3 | CALDIROLI IRENE | 11 | MANELLI GIOVANNI |
| 4 | CAPUTO ROMEO | 12 | OLGIATI ROSANGELA |
| 5 | CASTIGLIONI FLAVIO | 13 | PALAZZO MICHELE |
| 6 | CATTANEO MARINA | 14 | PARIANI MARIO |
| 7 | COLOMBO MARINELLA | 15 | SORAGNI ANGELO |
| 8 | COLOMBO PAOLO | 16 | VIALETTA GIULIANO (ASSESSORE) |
| | | 17 | CERINI MIRELLA (SINDACO) |

| | | |
|------------------------------|-------------------|----|
| ASSESSORE ESTERNO | CALDIROLI CLAUDIO | SI |
| ASSESSORE ESTERNO | GIANI MARIA LUISA | SI |

SONO ASSENTI: LETRURIA LISA, COLOMBO MARINELLA, OLGIATI ROSANGELA.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. MICHELONE CLAUDIO.

LA SIG. CRISTINA BORRONI - CONSIGLIERE ANZIANO - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE IL SEGUENTE ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

E' presente il consigliere Colombo Marinella. **Presenti n. 15.**

L'illustrazione e il dibattito sono congiunti con la delibera precedente (n. 5).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Atteso che la T.A.S.I.:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, ad esclusione dei terreni agricoli e, con decorrenza 2016, dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il tributo dovuto dall'utilizzatore è pari al 30%, la restante parte è dovuta dal possessore. Con decorrenza dal 2016, l'imposta a carico dell'occupante, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui, l'unità immobiliare occupata, sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;
- è versata in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno;

Considerato anche che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, fra l'altro:

- l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- la riduzione al 75% dell'imposta a favore degli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti "imbullonati");

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato, altresì, che è prevista la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visti:

- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2014 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 09.03.2018 con la quale si approvavano le aliquote e la detrazione per l'annualità 2018;

Dato atto che le risultanze finali dei costi dei servizi indivisibili previsti dall'art. 19 del Regolamento IUC sono i seguenti, desunti dal Conto consuntivo anno 2017:

| N | SERVIZIO | COSTI TOTALI |
|---------------|--|-----------------------|
| 1 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 311.016,87 |
| 2 | SPESE PUBBLICA SICUREZZA DISCIPLINA E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE | € 581.467,87 |
| 3 | SGOMBERO DELLA NEVE | € 62.083,36 |
| 4 | PROTEZIONE CIVILE | € 9.819,09 |
| 5 | BIBLIOTECA | € 268.634,20 |
| 6 | ATTIVITÀ CULTURALI E MANIFESTAZIONI | € 233.604,93 |
| 7 | URP/SPORTELLLO POLIFUNZIONALE | € 95.247,28 |
| 8 | SERVIZI DEMOGRAFICI | € 254.709,00 |
| TOTALE | | € 1.816.582,60 |

Tenuto quindi conto della necessità di garantire i servizi di cui sopra, erogati dal Comune alla cittadinanza, si propone la fissazione delle aliquote T.A.S.I. come indicato nel prospetto allegato A) , che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, ed altresì al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad € 835.000,00.= che garantisce la copertura del 45,97% dei costi complessivi dei servizi indivisibili di cui alla tabella sopra riportata;

Preso atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui comma 677, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i in base al quale la somma delle aliquote T.A.S.I. e I.M.U. per ciascuna tipologia d'immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile (10,60 per mille l'aliquota ordinaria, 6 per mille l'aliquota per abitazione principale, 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale);

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che ha differito al 31 Marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019/ 2021.

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

Presenti e votanti n. 15.

Con voti favorevoli n. 9 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Pariani, Vialetto, Cerini), contrari n. 4 (Colombo Marinella, Soragni, Colombo Paolo, Palazzo) e astenuti n. 2 (Manelli, Caputo), espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI, per l'anno 2019, come indicato nel prospetto allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che le aliquote, così come determinate comportano, al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad € 835.000,00.= che garantisce la copertura del 45,97% dei costi dei servizi indivisibili come desunti dal Conto consuntivo anno 2017, riportati nella tabella che segue:

| N | SERVIZIO | COSTI TOTALI |
|---------------|--|-----------------------|
| 1 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 311.016,87 |
| 2 | SPESE PUBBLICA SICUREZZA DISCIPLINA E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE | € 581.467,87 |
| 3 | SGOMBERO DELLA NEVE | € 62.083,36 |
| 4 | PROTEZIONE CIVILE | € 9.819,09 |
| 5 | BIBLIOTECA | € 268.634,20 |
| 6 | ATTIVITÀ CULTURALI E MANIFESTAZIONI | € 233.604,93 |
| 7 | URP/SPORTELLO POLIFUNZIONALE | € 95.247,28 |
| 8 | SERVIZI DEMOGRAFICI | € 254.709,00 |
| TOTALE | | € 1.816.582,60 |

3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia d'immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Pariani, Vialetto, Cerini), contrari n. 4 (Colombo Marinella, Soragni, Colombo Paolo, Palazzo) e astenuti n. 2 (Manelli, Caputo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

ALLEGATO A) alla delibera C.C. n. 8 del 06.03.2019

| TIPOLOGIE | TASI Aliquote 2019 |
|---|---|
| L'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 * | ESENTE |
| L'abitazione principale e pertinenze della stessa, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9* | 2,0 per mille Detrazione € 70,00 |
| Le unità immobiliare ad uso abitativo comprese le relative pertinenze* concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) e in linea collaterale sino al secondo grado (fratelli e sorelle) che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale (Art. 6 Regolamento IUC) Dal 01.012016 le unità immobiliari e relative pertinenze*, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato, con atto registrato, ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (Art. 7bis del Regolamento IUC) | 1,00 per mille |
| Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L. 201/2011) | 1,00 per mille |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 1,00 per mille |
| Le unità immobiliari comprese nella Categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 (abitazione), <u>con esclusione</u> delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ai sensi del vigente Regolamento IUC, a cui si applica l'aliquota del 1,00 per mille | Azzeramento |
| Le unità immobiliari comprese nella Categoria C/6 (box) con esclusione: - delle unità immobiliari pertinenza dell'abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9* a cui si applica l'aliquota del 2,00 per mille - delle unità immobiliari pertinenza degli immobili concessi in uso gratuito a parenti ai sensi del vigente Regolamento IUC a cui si applica l'aliquota del 1,00 per mille | Azzeramento |
| Aree fabbricabili | Azzeramento |
| L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e comunque in alcun modo occupata come da vigente Regolamento comunale IMU | Azzeramento |
| Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Comma 2 - lettera b) art. 13 D.L. 201/2011) | Azzeramento |
| Le unità immobiliari comprese nella Categoria D/1 con esclusione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati a cui si applica l'aliquota del 1,00 per mille | 1,60 per mille |
| Le unità immobiliari comprese nella Categoria D/4 – D/5 – D/8 con esclusione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati a cui si applica l'aliquota del 1,00 per mille | 2,60 per mille |
| Immobili NON ricompresi nelle casistiche sopraindicate | 1,00 per mille |
| * Definizione: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale | |

RAG
AUBO
TRIB.

8



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

40



Delibera n.
SETTORE N. 04

Proposta n.
SERVIZIO TRIBUTI / ECONOMATO

PROPOSTA DELIBERAZIONE: DELLA GIUNTA COMUNALE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
AUQUOTE ANNO 2019

OSSERVAZIONI

(annotare eventuali scadenze per l'adozione dell'atto o altri elementi utili):

PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151.D.LGS.267/2000)

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto

22 FEB. 2019

Li, _____

BAGATTI CRISTINA
[Signature]
(firma del responsabile del settore)



ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:


- a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO
N. _____ BILANCIO _____
- b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO
N. _____ BILANCIO _____

- VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
- NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

22 FEB. 2019

Li, _____

BAGATTI CRISTINA
[Signature]
(firma del responsabile del servizio)



SEGRETERIA - DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to CRISTINA BORRONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. CLAUDIO MICHELONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

22.03.2019

Castellanza, li

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno **05.04.2019**

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.TO M. BEATRICE COLOMBA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione n. del di a seguito di

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO M. BEATRICE COLOMBA